



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 299 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Copra Ristorazione e Servizi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimo Andreis, Rodolfo Ventura, con domicilio eletto presso l'avv.to Massimo Andreis in Torino, via Pietro Palmieri, 40;

contro

Comune di Alessandria, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo Angeletti, Orietta Bocchio, con domicilio eletto presso l'avv.to Carlo Angeletti in Torino, via Bertola, 2;

nei confronti di

Compass Group Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Innocenzo Militerni,

Massimo Militerni, con domicilio eletto presso l'avv.to Silvia Cosentino in Torino, piazza XVIII Dicembre, 7;

per l'annullamento

- della determinazione dirigenziale della Città di Alessandria n. 278 assunta in data 25 febbraio 2010 (ma comunicata alla Società ricorrente lo scorso 1° marzo 2010) a firma del Dirigente del Servizio Sviluppo Economico, Cultura, Musei, Biblioteche e Responsabile Unico del Procedimento, ing. Nicola Sirchia, recante (i) l'approvazione in via definitiva dell' "aggiudicazione della vendita dell'80 per cento del capitale sociale di Aristor s.r.l. alla Società Compass Group Italia S.p.A." e (ii) la contestuale presa d'atto che "il Comune addiverrà alla stipula del contratto di cessione nelle forme di legge";
 - della nota della Città di Alessandria - Direzione Affari Generali, Servizio Contratti – prot. N. 15546/2010 in data 1° marzo 2010 recante la comunicazione della definitiva aggiudicazione dell'asta in favore di Compass Group Italia S.p.A.;
 - dei verbali delle sedute della Commissione in parte qua essi hanno condotto all' aggiudicazione dell'asta in favore di Compass Group Italia S.p.A.;
 - di tutti gli atti ad essi presupposti, antecedenti, conseguenti e comunque connessi, cognitivi e non alla ricorrente Società, ivi incluso il contratto di cessione delle quote del capitale sociale di Aristor s.r.l. (ove medio tempore stipulato);
- e/o per la declaratoria

di inefficacia dell'eventuale contratto di cessione delle quote del capitale sociale di Aristor s.r.l. (ove medio tempore stipulato);
nonché per la condanna
della resistente amministrazione comunale di Alessandria al risarcimento del danno ingiustamente subito dalla Società ricorrente, ai sensi del “combinato disposto” degli artt. 34 e 35 del D. Lgs. N. 80 del 1998, come novellati dalla Legge n. 205 del 2000.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Alessandria e di Compass Group Italia S.p.A.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale Compass Group Italia Spa, rappresentata e difesa dagli avv.ti Innocenzo Militerni, Massimo Militerni, con domicilio eletto presso l'avv.to Silvia Cosentino in Torino, piazza XVIII Dicembre, 7;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2010 la dott.ssa Paola Malanetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

All'esito della camera di consiglio del 7 e 21 ottobre 2010, ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Parte ricorrente ha adito l'intestato TAR impugnando, tanto con

ricorso che con motivi aggiunti, il provvedimento di aggiudicazione a favore della controinteressata Compass Group Italia s.p.a. della “vendita all’80% del capitale sociale di Aristor s.r.l. e contestuale presa d’atto che il Comune addiverrà alla stipula del contratto di cessione nelle forme di legge” nonché i successivi atti lesivi, deducendo, come principale motivo di ricorso variamente articolato, la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 par. 4.1 lett. B del disciplinare d’asta, nonché l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti in fatto e diritto.

Rilevava in particolare parte ricorrente che il bando richiedeva, ai fini dell’ammissione alla procedura di vendita, una dichiarazione di impegno “in caso di aggiudicazione, a dotarsi di un centro di cottura alternativo (in proprietà o in locazione/affitto) idoneo sotto il profilo igienico/sanitario e situato nell’ambito della Provincia di Alessandria con l’indicazione esatta dell’ubicazione”; suddetta clausola avrebbe individuato un requisito imprescindibile per l’ammissione all’asta.

L’impegno da esprimere in sede di gara doveva avere riguardo, secondo la ricorrente, ad una struttura munita di regolare abilitazione per l’attività di centro di cottura sin dal momento della partecipazione alla procedura. L’aggiudicataria, per contro, aveva indicato un locale abilitato esclusivamente all’attività di “bar ristorante”, ossia alla produzione, preparazione e somministrazione di pasti in loco, senza previsione di asporto e quindi idonea conservazione dei pasti medesimi.

Evidenziava parte ricorrente la differenza tra un ristorante self-service

ed un centro di cottura e l'inadeguatezza del locale indicato dall'aggiudicataria, anche ai fini di una eventuale modificazione del locale da self-service a centro di cottura; sotto quest'ultimo profilo contestava che, anche intendendo l'onere di dotarsi di un centro di cottura come requisito di esecuzione, il locale indicato dall'aggiudicataria non era in prospettiva idoneo ad essere trasformato in centro di cottura, non avendo i requisiti per ottenere l'idoneità igienico sanitaria; inoltre l'aggiudicataria avrebbe comunque dovuto essere dichiarata decaduta dai benefici dell'aggiudicazione per avere falsamente dichiarato nella documentazione di gara che il locale indicato presentava i requisiti del centro di cottura.

Instava parte ricorrente per l'annullamento dell'aggiudicazione e consequenziale pronuncia di reintegrazione in forma specifica o risarcimento del danno per equivalente;

Si costituivano tanto l'amministrazione resistente che la controinteressata, sostanzialmente deducendo che il requisito prescritto dal bando era un requisito di esecuzione che imponeva al concorrente di impegnarsi in prospettiva a dotarsi di idonei locali, impegno regolarmente assunto dall'aggiudicataria e in corso di regolare adempimento. Alla controinteressata non poteva neppure imputarsi la falsità circa l'attestazione di sussistenza di requisiti "attuali" di centro di cottura nel locale indicato, non avendo la medesima mai formulato tale affermazione.

Parte controinteressata spiegava altresì ricorso incidentale sostenendo che, qualora la clausola di bando avesse dovuto leggersi nel senso di

imporre in capo al concorrente la disponibilità di un centro di cottura nell'ambito territoriale del Comune di Alessandria ai fini dell'ammissione alla gara, la clausola avrebbe dovuto ritenersi illegittima per violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e del principio di massima apertura al mercato delle pubbliche competizioni e della par condicio dei concorrenti.

Con ordinanza n. 284/2010 del 22.4. 2010 il Tribunale sospendeva gli atti impugnati evidenziando una radicale incompatibilità degli atti di gara con i principi comunitari di evidenza pubblica e ritenendo, alla luce di tale vizio, necessitata una lettura della clausola in contestazione comunitariamente orientata.

Ritiene il collegio, all'esito della camera di consiglio del 7 e 14 ottobre 2010, e così come già evidenziato nell'ordinanza cautelare, di non potersi esimere dalla previa qualificazione giuridica del contratto posto in essere in esito all'aggiudicazione. Pare infatti ovvio che, al di là del vincolo della decisione ai motivi dedotti, non possa essere data per assunta una distorta qualificazione giuridica dell'attività presupposta; la valutazione dei motivi di ricorso ed il loro eventuale accoglimento ovvero reiezione non può, infatti, partire da premesse giuridiche fittizie, ancorchè non contestate dalle parti, essendo sempre prerogativa dal giudice la corretta qualificazione giuridica "a monte" dei fatti portati alla sua attenzione.

Parte resistente, come dalla medesima ampiamente evidenziato negli atti difensivi, ha indetto una procedura qualificata "asta pubblica finalizzata alla cessione al miglior offerente dell'80% del capitale

sociale della società Aristor s.r.l.” (cfr. doc. 1 di parte ricorrente, avviso d’asta datato 13.1.2010), società interamente partecipata pubblica (95% Comune di Alessandria e 5% Comune di Valenza), prevedendo come unico requisito di aggiudicazione il prezzo più alto (si legge a p. 7 del disciplinare sub. doc. 2 di parte ricorrente: “l’aggiudicazione avverrà esclusivamente sulla base dell’offerta più alta rispetto all’importo a base di gara”).

Si evince in atti che la Aristor s.r.l. è diretta affidataria della gestione del servizio di confezionamento ed erogazione pasti, servizio svolto nell’ambito di più strutture di competenza dei Comuni soci, di Alessandria e Valenza, e regolamentato da “Contratti di servizio” (cfr. docc. 18 e 19 di parte resistente Aristor); lo stesso disciplinare di vendita (doc. 2 parte ricorrente) stabilisce che “la durata della società è fissata fino al 31.12.2052, mentre l’affidamento del servizio di erogazione pasti ha attualmente durata fino al 31.12.2018 per quanto concerne sia il Comune di Alessandria che il Comune di Valenza, salvi rinnovi che potranno essere deliberati da parte di tali enti.”

Si evince inoltre dalla documentazione prodotta in giudizio che la valutazione delle quote sociali poste in asta è stata effettuata valorizzando gli affidamenti diretti ed in corso della società (la quale all’atto della cessione di quote presentava una grave situazione debitoria, destinata a rimanere integralmente a carico dei soci pubblici cedenti), il tutto considerando valida e rilevante la scadenza del servizio prevista nel 2018.

I già ricordati documenti n. 18 e 19 di parte resistente mostrano che la

Aristor s.r.l. è titolare di contratti di servizio, stipulati quando la società era a totale partecipazione pubblica, concernenti la refezione in numerose scuole cittadine e in scadenza nel suddetto anno.

Nel scegliere di cedere una quota sociale a un socio privato l'amministrazione non poteva non sciogliere il nodo circa la natura della partecipazione societaria e gli effetti della cessione, valutando se il socio reperito era destinato ad avere la mera funzione di socio finanziatore ovvero ad assumere, per il tramite della società, anche la gestione di servizi precedentemente affidati in mancanza di procedure ad evidenza pubblica.

Come infatti anche recentemente statuito dalla Corte di Giustizia, ed evidenziato in sede cautelare:

“sebbene la mancanza di gara nel contesto dell'aggiudicazione di servizi risulti inconciliabile con gli artt. 43 CE e 49 CE e con i principi di parità di trattamento e di non discriminazione, la scelta del socio privato nel rispetto degli obblighi dei criteri di scelta del socio privato consentono di ovviare a detta situazione, dal momento che i candidati devono provare, oltre alla capacità di diventare azionisti, anzitutto la loro perizia tecnica nel fornire il servizio nonché i vantaggi economici e di altro tipo derivanti dalla propria offerta. Dato che i criteri di scelta del socio privato si riferiscono non solo al capitale da quest'ultimo conferito, ma altresì alle capacità tecniche di tale socio e alle caratteristiche della sua offerta in considerazione delle prestazioni specifiche da fornire, e dal momento che al socio in questione viene affidata, l'attività operativa del servizio di cui trattasi e, pertanto, la

gestione di quest'ultimo, si può ritenere che la scelta del concessionario risulti indirettamente da quella del socio medesimo effettuata al termine di una procedura che rispetta i principi del diritto comunitario, cosicché non si giustificerebbe una seconda procedura di gara ai fini della scelta del concessionario” (Corte di Giustizia 15.10.2009).

Nella sostanza il giudice comunitario ammette che la cessione di quote possa portare contemporaneamente al diretto affidamento di servizi pubblici a rilevanza economica solo qualora la gara indetta abbia un “doppio oggetto”, ossia ponga in evidenza, e quindi in concorrenza, e valuti anche l'affidamento del servizio.

Tanto vale ovviamente anche nel caso in cui il modulo scelto per l'affidamento del servizio sia la concessione. Tant'è che il legislatore italiano si è adeguato ai vincoli comunitari per quanto concerne la concessione di servizi pubblici a rilevanza economica.

Recita l'art. 23 bis co. 2 lett. B) del d.l. 112/2008, come modificato dal d.l. 135/2009, convertito con modificazioni nella l. 166/2009, che l'affidamento della gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica può avvenire in via ordinaria “a società a partecipazione mista pubblica e privata, a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a) (ndr. “i principi del Trattato che istituisce la Comunità europea e i principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, i principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione,

parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità”) *le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio* e che al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento.”

Recita infine il co. 8 del medesimo art. 23 bis, in relazione agli affidamenti in corso all'entrata in vigore del d.l. 112/2008:

“Il regime transitorio degli affidamenti non conformi a quanto stabilito ai commi 2 e 3 è il seguente:

a) le gestioni in essere alla data del 22 agosto 2008 affidate conformemente ai principi comunitari in materia di cosiddetta “in house” cessano, improrogabilmente e senza necessità di deliberazione da parte dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2011. Esse cessano alla scadenza prevista dal contratto di servizio a condizione che entro il 31 dicembre 2011 le amministrazioni cedano almeno il 40 per cento del capitale attraverso le modalità di cui alla lettera b) del comma 2;

b) le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a) del comma 2, le quali non abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2011;

c) le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista

pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a) del comma 2, le quali abbiano avuto ad oggetto, al tempo”.

Il legislatore ha quindi recepito i principi comunitari; a prescindere dal regime transitorio, che avrebbe comunque coinvolto gli affidamenti diretti della Aristor s.r.l., per quanto qui di interesse, essendo il bando stato pubblicato nel gennaio 2010, la cessione della relativa quota e connesso affidamento diretto non avrebbe potuto che avvenire tramite gara a doppio oggetto ai sensi tanto della normativa comunitaria che nazionale.

Sostengono le parti resistente e controinteressata nelle proprie difese che i richiamati principi comunitari sarebbero del tutto non pertinenti, essendo la refezione scolastica e i servizi ristorazione in oggetto non qualificabili servizi di rilevanza economica.

L'originale assunto è smentito dalla stessa documentazione d'asta di parte resistente; si evince infatti dalla perizia, redatta ai fini della valorizzazione delle quote sociali per determinare la base d'asta della vendita di quote, che l'unico o quantomeno il principale “valore economico” ritenuto ascrivibile alla società è proprio consistito nella gestione degli affidamenti in corso e nella loro attesa redditività.

Si legge infatti nella “relazione di stima partecipazione azionaria” (in atti sub. doc. 10 di parte resistente): “per quanto attiene alla consistenza patrimoniale si è ritenuto di assumere un valore pari a zero, partendo dall'inciso che compete agli attuali soci farsi

totalmente carico della perdita formatasi nel costo dell'esercizio 2009"; la valorizzazione della partecipazione (cfr. p. 13 della relazione) è invece avvenuta tenendo presente i seguenti postulati: "a) la natura della partecipazione oggetto di cessione da parte del Comune di Alessandria *che consentirà al socio privato di proseguire nella gestione dei contratti in essere con i Comuni di Alessandria e Valenza aventi ad oggetto in particolare la refezione scolastica per un periodo residuo di 8 anni 9 e mezzo*" b) "il patrimonio netto della società Aristor s.r.l. viene valorizzato nell'importo di € 0, assumendo quindi che la perdita dell'esercizio 2009 *venga integralmente coperta dagli attuali soci* (si è ipotizzata una perdita 2009 di € 1.140.000 che sarà parzialmente coperta dalle riserve per perdite in formazione già esistenti in bilancio per € 200.000 circa e per la differenza di € 940.000 dall'intervento dei soci mediante versamento di nuovi fondi liquidi)".

La relazione prosegue stimando il valore attuale degli affidamenti diretti; sempre dalla relazione di stima emerge inoltre che i vari contratti di servizio in essere, in vista della cessione della quota, hanno visto modificato al rialzo il prezzo riconosciuto per pasto (cfr. da p. 5 a p. 9 della relazione; ad esempio per quanto concerne il Comune di Alessandria si dà atto che nella seduta di giunta comunale dell'11.11.2009 è stato riconosciuto un aumento del costo pasto con decorrenza 1.1.2010 ecc.). Sostengono le parti resistente e controinteressata nelle difese che la società presenta all'attivo un immobile; detto immobile risulta acquistato in data 30.10.2009 con mutuo fondiario ventennale le cui rate verranno quindi nella sostanza

tutte a scadere dopo l'affidamento; in ogni caso non resta smentita la massiccia valorizzazione economica dei servizi in essere.

D'altro canto lo stesso Comune di Alessandria nella deliberazione n. 141/2008 (cfr. doc. 22 di parte resistente), proprio prendendo atto dei vigenti obblighi di dismissione della partecipazioni pubbliche, inclusa la disciplina di cui al d.l. 112/2008, ha proceduto alla qualificazione delle partecipate in suo possesso distinguendo tra quelle volte al perseguimento di "servizi pubblici" ovvero "finalità istituzionali"; nella citata deliberazione la Aristor s.rl. viene catalogata tra le società svolgenti "finalità istituzionali". Contestualmente la medesima deliberazione puntualizza che "il servizio ristorazione verrà affidato attraverso gara d'appalto". In detto provvedimento l'amministrazione sembra quindi aver prefigurato, per la ristorazione, l'ancor più rigoroso meccanismo dell'appalto. Quale che sia la valutazione da darsi alla catalogazione della società effettuata nella deliberazione in atti è documentale che lo stesso Comune ha riconosciuto, sin dal 2008, la natura economica dell'attività e la rilevanza della medesima per il mercato tanto da prefigurare addirittura di porre in gara d'appalto l'attività di ristorazione.

Si ritiene pertanto che l'intera procedura sia gravemente viziata, essendosi di fatto proceduto alla "vendita" di un servizio pubblico di rilevanza economica al di fuori di ogni normativa concorrenziale, comunitaria e nazionale, sia esso il più rigoroso meccanismo degli appalti, sia il sistema concessorio comunque governato dalla regole di evidenza pubblica.

Per tali ragioni, preso anche atto che sin dall'1.4.2010 (data successiva tanto alla notificazione che al deposito del presente ricorso) è stato stipulato il contratto di cessione di quote tra il Comune di Alessandria e l'aggiudicataria (ove si ribadisce e richiama la durata dei servizi in essere e si accollano al Comune cedente le perdite di esercizio al momento della cessione, nonché quelle sopravvenute ma riferibili a periodo antecedente) si dispone la trasmissione della presente sentenza e di copia dei documenti in essa richiamati alla Procura Regionale della Corte dei Conti per il Piemonte nonché alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria, per quanto di eventuale competenza; l'intera gara infatti vulnera la concorrenza e viola i principi comunitari e la normativa nazionale posta a presidio del corretto svolgimento delle procedure di affidamento di servizi di rilevanza economica, tanto più che dalla documentazione si evince che la necessità di attivare in ipotesi una procedura di appalto era stata evidenziata dal Comune sin dal 2008 e già in sede cautelare il vizio procedurale è stato stigmatizzato.

Quanto al merito del ricorso il principale motivo dedotto attiene alla natura del requisito (di partecipazione, ovvero di esecuzione) prescritto dal bando quale documento da inserirsi nell'offerta nella busta A, a pena di esclusione, e contenente il seguente impegno: "in caso di aggiudicazione a dotarsi di un centro di cottura alternativo meglio descritto al punto 4.1 lett. b) dell'allegato disciplinare."

Recita il punto in questione del disciplinare che nella busta A deve essere contenuta: "Dichiarazione rilasciata nelle forme di cui al d.p.r.

445/2000 del legale rappresentante dei soggetti partecipanti alla procedura, da cui risulti il possesso dei “requisiti di partecipazione” e di accettazione dell’avviso della procedura di vendita ivi disciplinata e concernente “l’impegno in caso di aggiudicazione a dotarsi di un centro di cottura alternativo (in proprietà locazione/affitto) idoneo sotto il profilo igienico/sanitario e situato nell’ambito della Provincia di Alessandria, con indicazione dell’esatta ubicazione”.

In sede cautelare si è ritenuto che, stante la reale natura dell’affidamento, l’unica interpretazione comunitariamente compatibile della clausola sarebbe stata quella di richiedere una capacità gestoria del servizio a pena di esclusione, ossia di far emergere anche l’affidamento diretto del servizio. Ritiene il Tribunale, meglio valutata la questione nel merito, di dover mutare avviso poiché anche la suddetta interpretazione della clausola non muterebbe la circostanza che l’unico elemento valutato ai fini dell’aggiudicazione ai sensi della legge di gara resterebbe l’offerta economica, in persistente palese violazione delle norme concorrenziali. Ne consegue che la singola ortopedia interpretativa non varrebbe a risolvere il vizio della procedura e potrebbe portare all’aggiudicazione in favore della seconda classificata, alla luce di una procedura che ex se e pur sempre si presenta inidonea a qualsivoglia aggiudicazione.

La stessa ricorrente ha in discussione insistito sul proprio interesse all’aggiudicazione, interesse che, per le ragioni sovraesposte, è persino discutibile che possa dirsi sussistere, considerato che plurimi vincoli di legge impongono ab externo la cessazione degli affidamenti

conseguiti in violazione della disciplina concorrenziale, sicchè l'affidamento di fatto posto in essere non può ex lege perdurare sino all'auspicato 2018.

Per tali ragioni non può che prendersi atto della letterale dizione della clausola che si riferisce ad un impegno da assolversi in momento successivo all'aggiudicazione; né il fatto che l'impegno debba essere sin da subito formulato in relazione ad una esatta ubicazione logistica del centro di cottura implica letteralmente che detto centro di cottura debba "esistere" sin da momento precedente l'aggiudicazione, ovvero presentare da detto momento tutte le prescritte caratteristiche strutturali.

Caduta perciò la tesi per cui il requisito in questione rappresenti un requisito di partecipazione prescritto a pena di esclusione ne discende l'infondatezza di tutti i motivi di ricorso poiché i motivi successivi al primo (che si appuntano sulla veridicità della dichiarazione resa in relazione al possesso del requisito contestato, ove inteso nel senso auspicato dalla ricorrente, nonché sulla idoneità anche pro futuro del locale indicato ad assumere i requisiti di un centro di cottura) si presterebbero ad accoglimento ove il requisito medesimo fosse inteso quale requisito di partecipazione; accogliendo per contro la soluzione che discende dalla lettera della clausola non può che prendersi atto che l'impegno è stato assunto, ed ogni eventuale sua successiva inadempienza (o impossibilità di adempimento) verrebbe in rilievo in sede esecutiva.

La domanda deve pertanto essere respinta, ferma, per le ragioni già

esposte, la non idoneità strutturale della procedura a giungere a qualsivoglia affidamento.

Le spese di lite vengono compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte – sezione prima –

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, respinge il ricorso.

compensa le spese di lite.

Dispone la trasmissione della presente sentenza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria e alla Procura Regionale della Corte dei Conti per il Piemonte.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 7-14 ottobre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Franco Bianchi, Presidente

Alfonso Graziano, Referendario

Paola Malanetto, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/11/2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)